

## News tecnica. 37/4

4 novembre 2016

### Riduzione rischio sismico su infrastrutture pubbliche in Campania

Sul BURC n. 71 del 31 ottobre scorso è stato pubblicato il Decreto Dirigenziale in oggetto che prevede che al finanziamento degli interventi di riduzione del rischio sismico su edifici e infrastrutture di proprietà pubblica contenuti nel bando è destinata la somma di **€ 20.726.795,04**. L'Avviso è finalizzato all'individuazione di edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile (edifici e opere infrastrutturali strategiche) ed edifici e opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso (edifici e opere infrastrutturali rilevanti), di proprietà pubblica, cui destinare contributi per la prevenzione del rischio sismico. Sono esclusi gli edifici scolastici ad eccezione di quelli che nei piani di protezione civile adottati/approvati ospitano funzioni strategiche. Possono essere ammessi a contributo gli interventi i cui lavori non sono ancora iniziati alla data di pubblicazione del presente bando e che, alla medesima data, siano dotati di verifica sismica pre e post intervento dell'intero manufatto e di progettazione almeno definitiva con tutti i pareri previsti per legge. Gli interventi finanziabili devono rientrare nelle seguenti categorie:- Interventi di rafforzamento locale (finanziati solo con i fondi annualità 2011), rientranti nella fattispecie definita come "riparazioni o interventi locali".- interventi di adeguamento o miglioramento sismico, per i quali le vigenti norme tecniche (D.M. 2008) prevedono la valutazione della sicurezza prima e dopo l'intervento.- Interventi di demolizione e ricostruzione. Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e caratterizzati dagli stessi parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti interventi di sostituzione edilizia. La realizzazione dell'intervento proposto deve restituire un'opera agibile, funzionale e fruibile, indipendentemente dal contributo massimo concedibile dalla Regione. Possono beneficiare dei contributi i Comuni di cui all'All. 7 OPCM 4007/2012 proprietari di edifici e infrastrutture di interesse strategico o rilevante. Il contributo massimo concesso è pari ad una quota del costo convenzionale d'intervento (comprensivo di IVA) dipendente dall'esito della verifica tecnica, espresso in termini di rapporto fra capacità e domanda. Gli Enti interessati al presente avviso dovranno trasmettere la propria manifestazione d'interesse inviando la domanda di adesione allegata all'Avviso entro il termine del 45° giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.C. Da ANCE Campania.



#### Sommario:

- ◆ Riduzione rischio sismico su infrastrutture pubbliche in Campania
- ◆ Incontro sul Nuovo Codice Appalti in ACEN
- ◆ Chiarimenti sulle competenze degli edifici vincolanti
- ◆ Imprese in procedura concorsuale: novità su DURC on line
- ◆ Le opere finanziate con 11,5 mld dal MIT
- ◆ Edilizia scolastica
- ◆ Sentenza della Consulta sulle tipologie di titoli edilizi

Siti e riviste controllate: sito ANCE (solo per la parte studi ed approfondimenti), sito Confindustria, sito ABI ,sito Inps, sito Censis, sito Cresme, sito Svimez, sito Ministero dello Sviluppo Economico e delle Finanze, sito Unioncamere, sito Bloomberg, sito Il Sole 24 Ore, Sito Edilizia e Territorio, sito Dipartimento Politiche Europee, sito Economia e Finanza R.it, sito SRM, sito Istat, sito Italia Oggi, sito lavoripubblici.it, sito Edilportale, sito Ministero Ambiente, sito Autorità di Vigilanza, sito Ministero per la Coesione Territoriale, sito Scenari Immobiliari, sito Nomisma, sito Banca d'Italia, sito Agenzia delle Entrate, sito Conferenza stato regioni, sito MIUR, sito Quirinale.

## Incontro sul nuovo Codice Appalti in ACEN

Martedì **15 novembre alle ore 9.15**, l'ACEN ha organizzato un incontro che sarà l'occasione per affrontare i contenuti del **Nuovo Codice degli Appalti pubblici**, entrato in vigore il 19 aprile scorso a seguito della pubblicazione del Decreto Legislativo n. 50.

Nel corso dell'evento saranno coinvolti il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione **Dott. Raffaele Cantone**, il Sottosegretario del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti **On.le Umberto del Basso de Caro**, il Vice Presidente ACEN con delega alle Opere Pubbliche **Ing. Angelo Lancelotti** e la **Prof.ssa Maria Alessandra Sandulli**, Professore Ordinario di diritto amministrativo. I lavori saranno introdotti e moderati dal **Dott. Francesco Tuccillo**, presidente dell'ACEN.

La complessità della riforma impone, infatti, una riflessione che coinvolga gli artefici delle nuove regole e coloro che sono chiamati ad attuarle. E' necessario un confronto non solo sull'assetto complessivo del Decreto Legislativo n. 50/16, ma anche e soprattutto sui possibili scenari futuri che appaiono piuttosto complessi sia per la gestione del transitorio che per la compiuta attuazione della riforma.

Tutto ciò, peraltro, appare tanto più opportuno in ragione dei possibili correttivi al Codice che dovrebbero realizzarsi nell'anno, e in ragione dell'elaborazione, tutt'ora in corso grazie anche al confronto con gli stakeholders, delle regole di secondo grado ANAC e MIT. Da ACEN.



## Chiarimenti sulle competenze degli edifici vincolanti

Chiarire in modo definitivo gli ambiti in cui gli ingegneri possono intervenire quando si opera su edifici vincolati e di particolare pregio storico-artistico.

Questa la richiesta che il Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI) ha fatto al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (Mibact), per giungere, viste le numerose sentenze discordanti sul punto, a **una definitiva regolamentazione** dal punto di vista normativo delle tipologie di intervento attuabili sugli edifici vincolati.

Nella **circolare, con allegata la nota inviata al Mibact**, il CNI fa anche il punto sulla situazione, elencando le norme e le sentenze favorevoli agli ingegneri.

### Edifici vincolati: sì agli ingegneri per la 'parte tecnica'

Il CNI sottolinea che la possibilità per gli ingegneri di occuparsi di edifici vincolati è sancita dall'art. 52 del Regolamento per le professioni di Ingegnere e di Architetto il quale afferma che **'la parte tecnica' delle opere di edilizia civile** che presentano rilevante carattere artistico può essere compiuta tanto dall'architetto **quanto dall'ingegnere**.

Il Consiglio Nazionale ha ricordato i molti risultati positivi raggiunti sul fronte giudiziario con pronunce che, partendo dal presupposto che "non la totalità degli interventi concernenti gli immobili di interesse storico e artistico deve essere affidata alla specifica professionalità dell'architetto", giungono a riconoscere uno spazio di intervento alla figura professionale dell'ingegnere ( pur quando si discuta di edifici vincolati ) allorché si tratti o di lavori che sono in prevalenza rivolti **all'adeguamento impiantistico** dell'edificio, oppure di lavorazioni che non incidono e non riguardano i profili estetici e di rilievo culturale dell'edificio.

Tale novità è stata riconosciuta e fatta propria anche dalla Soprintendenza alle Belle Arti e al Paesaggio per le province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara che in una **nota invita tutti i Funzionari Architetti** a tener conto di quest'aspetto. Secondo il CNI, quindi, "attraverso una **corretta definizione ed individuazione del concetto di 'parte tecnica'**, di competenza dei professionisti Ingegneri si può giungere a risultati soddisfacenti e di tutto rilievo nel percorso di riconoscimento del ruolo e della professionalità degli Ingegneri civili e ambientali".

### Competenze ingegneri sugli edifici vincolati

Il Consiglio Nazionale ha ricordato, inoltre, che la Direttiva sul reciproco riconoscimento dei titoli del settore dell'architettura **85/384/CE** dà la possibilità di intervenire **sugli edifici vincolati** agli ingegneri civili, **qualora in possesso di una formazione analoga** a quella di architetto.

Che gli ingegneri in possesso di consolidate esperienze nel settore possano svolgere la funzione di direttore tecnico delle imprese di restauro è stato invece **riconosciuto dal Consiglio di Stato** (sentenza 4290/2015) che ha confermato **l'idoneità degli ingegneri allo svolgimento dell'incarico di direzione tecnica**. Da Edilportale.



## Imprese in procedura concorsuale: novità per il DURC on line

**D**ue novità sottolineate dal Ministero del Lavoro sul DURC on line. Si tratta in particolare due articoli del decreto 30 gennaio 2015 (come modificato dal dal decreto correttivo pubblicato sulla Gazzetta del del 19 ottobre 2016): l'articolo 2, che definisce l'ambito soggettivo e oggettivo della verifica e l'articolo 5, che detta regole specifiche per le imprese sottoposte a procedura concorsuale.

Per quanto riguarda **l'articolo 5**, la circolare del Welfare (n.33 del 2 novembre scorso), spiega che le novità prevedendo l'estensione delle ipotesi di regolarità contributiva per le imprese che versino in procedure concorsuali in continuità aziendale (liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria prevista per il risanamento delle grandi imprese), ulteriori rispetto a quelle già previste dal decreto.

«Le disposizioni in argomento - si legge nel testo - già riconoscevano all'impresa in fallimento (comma 2) e all'impresa in amministrazione straordinaria ai sensi del D.Lgs. n. 270/1999 (comma 3) una condizione di regolarità relativamente agli obblighi contributivi scaduti, rispettivamente, prima dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio e della dichiarazione di apertura della procedura». «Le modifiche apportate - prosegue la circolare - sono volte a estendere l'ambito di applicazione della predetta condizione di regolarità anche a quelle imprese ammesse alla procedura di liquidazione coatta amministrativa (comma 2) e alle imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria prevista per il risanamento delle grandi imprese in crisi».

Soprattutto la nota del welfare sottolinea che «Per altro verso, il D.M. non contempla più tra i requisiti necessari per il configurarsi di tale condizione di regolarità, l'avvenuta insinuazione al passivo da parte degli Enti previdenziali, con la conseguenza che l'impresa va considerata regolare per il solo fatto che gli obblighi contributivi siano scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio (comma 2) o alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria (comma 3). La previsione normativa di una situazione di regolarità risulta, pertanto, preordinata proprio alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale, anche nella prospettiva di un possibile ritorno in bonis dell'impresa». Da *Ministero Lavoro*.



## Le opere finanziate con 11,5 mld dal MIT

La cura del ferro vale 5 miliardi di euro, ma a prevalere sono le strade, con sei miliardi (tra infrastrutture e materiale rotabile). Alle dighe 300 milioni, poi «Altri settori».

Tra le Regioni prevale la Sicilia, con due miliardi di euro, seguita dalla **Campania**, con **1,855 mld**, la Puglia, con 1,35 mld, la Sardegna, 857, la Calabria, 800. Poi il Lazio 602 e la Lombardia 420.

Dovrebbero essere più o meno questi i numeri della ripartizione dei fondi Fsc, decisa dal Cipe il 10 agosto, di competenza del ministero delle Infrastrutture, 11,5 miliardi di euro complessivi. Ricordiamo che il Comitato di ministri oltre ai 13,4 miliardi di euro per i Patti per il Sud, ha ripartito ai ministeri i restanti 15 miliardi di fondi sviluppo e coesione (Fsc) nazionali, dando la parte del leone alle Infrastrutture (11,5 miliardi) e all'Ambiente (2 miliardi), settori più penalizzati nella ripartizione dei fondi europei Fesr.

La decisione Cipe (il 10 agosto) circa il riparto di tutti i fondi Fsc residui fu fatta un po' di corsa, per chiudere l'operazione Fsc prima dell'estate, e i vari ministeri hanno inviato solo a fine agosto a palazzo Chigi le ripartizioni per categorie di opere da allegare alla delibera Cipe, poi inviata a settembre alla Corte dei conti e registrata nei giorni scorsi (insieme a quella sui Patti per il sud) attualmente non ancora pubblicata.

La lista non sarà però nella delibera Cipe, che conterrà solo la ripartizione per categorie (strade, ferrovie, dighe, etc...), ma farà parte del Piano operativo infrastrutture che il Mit, dopo la pubblicazione della delibera del 10 agosto, dovrà presentare alla Cabina di Regia Stato-Regioni-Comuni per i fondi Fsc, per la successiva approvazione Cipe.

Nel valutare il criterio di ripartizione dei fondi Fsc alle infrastrutture, e al suo interno tra le varie tipologie (strade, ferrovie, etc...) bisogna tener conto: 1) da una parte del fatto che il governo italiano ha scelto di alleggerire, rispetto al 2007-2013, la quota di risorse europee Fesr dedicata alle infrastrutture, per evitare ritardi e defianziamenti legati ai tempi lunghi delle opere pubbliche (secondo le stime Ance, nella programmazione italiana 2014-20 il 29% circa dei programmi Fesr-Fse, 15 miliardi di euro su 52, è relativo a opere pubbliche e edilizia, contro il 32% del 2007-13; ma soprattutto al suo interno è molto cresciuta la quota per riqualificazione energetica degli edifici pubblici, mentre la parte infrastrutture di trasporto è pari solo a 5,1 miliardi su 15); 2) dall'altra parte, sempre nei fondi europei, molta parte delle risorse per le infrastrutture è dedicata alle ferrovie, come richiesto dai regolamenti europei sui fondi strutturali: sempre secondo l'Ance, nell'ambito dei 15,2 miliardi nei programmi Fesr-Fse dedicati a edilizia e infrastrutture, su 3,7 miliardi dedicati a infrastrutture di trasporto, 1,81 miliardi sono alle ferrovie (di cui 800 milioni nel Pon Reti) e solo 205 alle strade; poi 886 milioni ai trasporti urbani, 650 ai porti marittimi, 131 alle piste ciclabili.

**FSC INFRASTRUTTURE, TRA LE CATEGORIE VINCONO LE STRADE** Dunque, in sintesi, nei programmi 2014-20 con fondi strutturali ci sono solo 5,1 miliardi di euro su 52 per infrastrutture di trasporto, con solo 250 milioni alle strade. Comprensibile dunque che nei fondi Fsc nazionali, gli 11,5 miliardi ripartiti dal Cipe il 10 agosto, ci siano molte strade, 6.065 milioni di euro, il 53% del totale, contro i 2.137 milioni di opere ferroviarie. Circa le strade, si tratta di opere medie e grandi, varianti, adeguamenti, potenziamenti di strade statali. ci sono molte opere medie e grandi nella lista, o programmi di interventi sulla stessa strada o zona. Si tratta di risorse che si aggiungono a quelle già a disposizione dell'Anas con i contratti di programma con il Ministero delle Infrastrutture. Ad esempio troviamo in **Campania**; 123 milioni per l'adeguamento ad autostrada del **Raccordo Salerno-Avellino**, 1° stralcio Fratte-Baronissi; 184 mln per due lotti dell'adeguamento a 4 corsie della Ss 268, entrambi nei pressi di **Angri**; 80 milioni per interventi vari di messa in sicurezza di strade a supporto di aree turistiche sul litorale. Da *Edilizia e Territorio*.



## Edilizia scolastica

In questi ultimi anni sul fronte dell'edilizia scolastica si è aperta una nuova fase, che ha visto la nascita di una Struttura di Missione presso la Presidenza del Consiglio e l'arrivo di risorse ad hoc. Ma la strada è ancora in salita: se da una parte sono **7,4 i miliardi di euro stanziati** e 27.721 gli interventi avviati, le riqualificazioni procedono troppo a rilento, soprattutto quelle relative all'adeguamento sismico e all'efficientamento energetico. Su 43.072 scuole in Italia solo il **9,2%** degli interventi ha inciso su questi temi negli ultimi dieci anni. In particolare, sono 382 gli interventi di adeguamento sismico, 1960 quelli di efficientamento energetico, 423 quelli per l'installazione di rinnovabili realizzati, e infine, 1216 i Mutui Bei che tra gli interventi ammissibili prevedono anche l'adeguamento alle norme antisismiche e l'efficientamento energetico. Nonostante i finanziamenti, gli edifici scolastici italiani rischiano di rimanere insicuri e di continuare a **spendere ogni anno 1,3 miliardi di euro per l'energia**. Per molti Comuni, infatti, i bandi rimangono inaccessibili e i progetti più urgenti di messa in sicurezza e riqualificazione energetica non partono. E l'emergenza terremoto ci ricorda che non si può più far slittare la messa in sicurezza delle scuole italiane. È quanto denuncia **Legambiente** con il **XVII Rapporto Ecosistema Scuola**, l'indagine annuale sulla qualità dell'edilizia scolastica e dei servizi della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado (realizzata su un campione di quasi 6mila scuole dei capoluoghi di provincia) che traccia un quadro poco confortante delle scuole italiane, ancora troppo poco sicure e lontane dagli standard di sostenibilità, se calcoliamo che il **65,1%** degli edifici dei comuni capoluoghi è stato costruito prima dell'entrata in vigore della normativa antisismica (1974) e il **90,4%** prima della legge in materia di efficienza energetica (1991). Stando alle ultime stime nazionali, il 30% nelle zone a rischio 1 e 2, il più elevato.

**La situazione delle scuole italiane** Ecosistema Scuola quest'anno amplia il campo della ricerca affiancando all'analisi tradizionale del patrimonio edilizio nelle città capoluogo, una valutazione del quadro degli interventi e dei finanziamenti, per provare a valutare l'efficacia degli strumenti di programmazione e di quelli finanziari messi in atto per dare una risposta all'emergenza strutturale delle nostre scuole. Dall'analisi emerge che il 65,1% delle scuole è stato costruito prima dell'entrata in vigore della **normativa antisismica del 1974** e il 90,4% prima della legge in materia di **efficienza energetica (1991)**. Il 40% delle scuole si trova in aree a rischio sismico e il 3% in aree a rischio idrogeologico. Sul fronte della sicurezza antisismica, anche se cresce la percentuale media degli edifici che hanno effettuato verifiche di vulnerabilità sismica, che passa da circa il 25% dello scorso anno al 31%, rimane troppo bassa la media nazionale di **quelli costruiti secondo criteri antisismici, meno del 13%**.

Ancora forti **le differenze tra Nord e Sud**, i capoluoghi di provincia del sud dichiarano di avere 3 scuole su 4 in aree a rischio sismico e una necessità di interventi di manutenzioni urgenti che è del 58,4%, quasi venti punti percentuali in più della media nazionale. Il nord, invece, mantiene una discreta capacità di investimenti, ad esempio nella manutenzione straordinaria, con 62.807 euro ad edificio, cifre in media 5 volte maggiori delle altre aree del Paese. L'analisi evidenzia le difficoltà relative ai programmi di finanziamento degli interventi sul patrimonio edilizio scolastico come, ad esempio, **scuolesicure**, che vede andati a buon fine il 60% degli interventi finanziati, mentre il **Fondo protezione civile**, destinato all'adeguamento antisismico, vede solo un 35% di interventi conclusi. Ma anche per le misure ancora in corso si riscontrano delle difficoltà, come per **Mutui Bei**, **indagini diagnostiche** e **Fondo Kyoto**, i cui bandi sono stati soggetti a proroghe per la difficoltà degli enti proprietari degli edifici a candidarsi con progetti di riqualificazione.

A parte i fisiologici tempi di realizzazione degli interventi, c'è una diffusa difficoltà da parte degli Enti Locali nel partecipare ai bandi e nella capacità di progettare e realizzare gli interventi. Complessivamente **il 71% degli interventi avviati è stato di tipo non strutturale** (19.724 interventi) e questo spiega perché non si vedono ancora grandi miglioramenti nella condizione strutturale delle nostre scuole. Tra i nuovi indicatori inseriti quest'anno, si segnalano i dati sulle indagini diagnostiche, gli interventi ai solai delle scuole, la classe energetica degli edifici scolastici e la presenza di reti cablate, per restituire così un quadro ancor più completo. Su 5.861 edifici, **il 39,4% necessita di interventi di manutenzione urgenti**. Solo il 15,3% delle scuole ha effettuato indagini diagnostiche dei solai mentre il 5,3% ha effettuato interventi di messa in sicurezza.

Il 39,6% dispone di reti wi-fi, mentre solo l'8,6% di rete completamente cablata - dato nuovo dell'indagine. I **certificati di collaudo statico e di idoneità statica, sono posseduti solo da 1 scuola su 2**. Mentre certificazioni fondamentali come quello di agibilità, mancano al 40% delle scuole (nelle Isole all'80%) e di prevenzione incendi a circa il 58% (nelle isole al 73%).

Le scuole costruite secondo i criteri della **bioedilizia non arrivano all'1%** rispetto al campione d'indagine. Sulla partita dell'innovazione e della qualità ambientale, gli interventi proseguono ancora troppo a rilento rispetto ai vantaggi che possono apportare sia in termini di risparmi che di qualità della gestione a lungo termine. Da *Edilportale*.



## Sentenza della Consulta sulle tipologie di titoli edilizi

La Consulta utilizza una norma della Regione Liguria in materia urbanistica per riordinare i confini della competenza statale e chiarire le tipologie di titoli edilizi. **La sentenza 231/2016** riordina la distinzione tra opere (soprattutto di manutenzione e ristrutturazione) chiarendo le differenze tra edilizia libera, Cia (comunicazione inizio attività), Cia asseverata, Dia, super Dia, Scia e permesso di costruire. La sentenza è di monito anche per altre Regioni, in quanto sottolinea la prevalenza dell'ordinamento statale (il testo unico 380/2001).

Secondo la Regione Liguria, l'installazione di nuovi impianti, anche senza creazione di volumetria, sarebbe libera da Cia e Scia. La Corte dissente, perché consente libertà solo agli interventi di integrazione e mantenimento in efficienza di impianti già esistenti, quindi la liberalizzazione non vale per i nuovi manufatti tecnologici. Unica eccezione è quella delle pompe di calore aria aria (con potenza inferiore a 12 kW) che in tutto il territorio nazionale sono considerate eseguibili con manutenzione ordinaria. Quindi per i nuovi impianti occorre quantomeno una comunicazione al Comune.

Le opere di arredo urbano e privato pertinenziali che non creino volumetrie, non possono essere considerate "libere" (come voleva la regione ligure) ma vanno assoggettate a DIA. Gli unici arredi realizzabili senza titoli abilitativi sono quelli che, per precarietà strutturale e funzionale, soddisfino esigenze contingenti e circoscritte nel tempo, senza alterare volume, superficie coperta, prospetto o sagoma di edifici. Le distanze tra costruzioni, previste dal Dm 1444 del 1968, si applicano anche al recupero dei sottotetto di edifici esistenti e non possono essere derogate per interventi su singole costruzioni, come avrebbe consentito la legge regionale ligure. Deroghe a distanze sono possibili solo nel caso di specifiche "maglie" del territorio, cioè con una visione che superi il singolo manufatto. La ristrutturazione edilizia con incrementi di superficie all'interno di singole unità immobiliari o dell'edificio, non può essere realizzata con Scia ma è necessario il permesso di costruire o la Dia, se vi sono modifiche all'esterno.

Per "modifiche" si intendono anche quelle di adattamento delle "forature", quelle di dettaglio: in tal modo si riducono quindi le agevolazioni (Scia) per chi intenda aumentare il numero dei solai nelle ristrutturazioni. Le ristrutturazioni edilizie che comportano mutamenti destinazione d'uso nelle zone A (centri storici) possono essere eseguite con super Dia oppure con permesso di costruire: in Liguria si prevedeva la sola super Dia, ma il giudice delle leggi ritiene che i privati possano pretendere di ottenere un documento di assenso esplicito, attraverso il permesso di costruire, a garanzia della certezza dei loro diritti (ad esempio, in caso di mutui edilizi).

Ancora, la Regione Liguria non può esonerare dal contributo di costruzione gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che aumentino la superficie agibile dell'edificio o delle singole unità immobiliari per meno di 25 mq o che derivino dalla mera eliminazione di muri divisorii; altrettanto incostituzionale è stato ritenuto l'esonero dal contributo nei casi di frazionamento di unità immobiliari che non raddoppino il numero delle unità stesse. L'onerosità è infatti imposta dal testo unico 380/2001 come caratteristica del «governo del territorio», di competenza statale. Da *Edilizia e Territorio*.